



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Articolo 1 FINALITA'

Il presente regolamento intende tutelare la salute dei concittadini prevenendo le ludopatie ed è conforme al disposto di cui alla Legge Regionale 7 febbraio 2017, n. 3.

Le disposizioni di questo Regolamento si applicano alle sale da biliardo o da gioco, nonché agli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 2 LIMITAZIONI TEMPORALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

L'esercizio del gioco tramite gli apparecchi da gioco, così come previsti dalla normativa statale, nei giorni feriali non è consentita nelle fasce orarie comprese fra le ore 6,00 e le 8,00, fra le ore 11,00 e le ore 15,00 e fra le ore 17,00 e le ore 23,00 e nei giorni prefestivi e festivi non è consentita nelle fasce orarie comprese fra le ore 12,00 e le ore 24,00.

A partire dal 31 dicembre 2019 l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi da gioco, così come previsti dalla normativa statale, non è consentita nella fascia oraria compresa fra le ore 10,00 e le ore 22,00.

Durante tali fasce orarie le sale da biliardo o da gioco devono rimanere chiuse e gli apparecchi da gioco, anche se installati in altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, devono rimanere spenti.

Articolo 3 RISPETTO DELLE DISTANZE - INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI LUOGHI SENSIBILI

La Legge vieta l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di trecento metri da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell'infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da



COMUNE DI CORINALDO

Provincia di Ancona

uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati.

Dal 31 dicembre 2019 è vietata l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di trecento metri dalle seguenti strutture per minori, giovani ed anziani:

- impianti sportivi pubblici o aperti al pubblico,
- centri di aggregazione giovanile,
- oratori,
- case di riposo e cura che prevedono la degenza,
- biblioteche,

ritenuti anch'essi luoghi sensibili.

Articolo 4

DISPOSIZIONI FINALI

Le violazioni al presente regolamento trovano sanzione nella Legge Regionale ed in particolare:

- si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo, oltre al sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale);
- si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 a chiunque non rispetta le limitazioni temporali previste al comma 4 dell'articolo 5.